



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Prima Civile

La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe de Rosa	Presidente rel.
dott. Antonella Allegra	Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con atto di citazione del 15 marzo 2021 – R.G. 552/2021,

TRA

Parte_1

[...] in persona del Presidente del suo Consiglio di amministrazione sig. *Pt_1*
[...] avente sede in Rimini, via Castelfidardo nn. 15-17-19-21, (c.f. – p-iva)
P.IVA_1, con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Pari (c.f. *CodiceFiscale_1* –
pec *Email_1*, del Foro di Rimini, con studio in Rimini, via
Nuova Circonvallazione n. 57/B, e Pier Luigi Monari Sardé (c.f. *C.F._2*
[...] – pec *Email_2*, del Foro di Bologna, con studio in
Bologna, via Ugo Bassi n. 7;

ATTORE

CONTRO

CP_1 **c.f.** *CodiceFiscale_3*), nato a Rimini il giorno 16 aprile
1957 ed ivi residente in via Primo Amati n. 26/E, con il patrocinio degli Avv.ti Prof.
Carlo Berti (CF. *C.F._4* - pec *Email_3* del
Foro di Bologna e dall'Avv. Giovanni Scarpa del foro di Rimini (CF.
C.F._5 – pec *Email_4* presso i cui
indirizzi pec, anche domicili telematici, ha eletto domicilio.

CONVENUTO

Oggetto: Impugnazione del lodo arbitrale del 19 febbraio 2021, pronunciato in Rimini dall'Arbitro Unico dott. Alessandro Bonfè.

Conclusioni parte attrice:

“perché questa dichiara la nullità del lodo deliberato in data 19 febbraio 2021 e, qualora proceda al giudizio rescissorio, eventualmente previa l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio: 1) in via principale e in rito, rilevi che la clausola compromissoria invocata dal sig. CP_1 non attribuisce all'Arbitro Unico il potere e/o la competenza di decidere sulle domande del medesimo sig. CP_1 2) in subordine e nel merito, rigetti le domande del sig. CP_1 3) in ulteriore subordine e sempre nel merito, accerti e dichiari che il valore della quota del sig. CP_1 è pari a euro 64.600,00; 4) in ogni caso, condanni il sig. CP_1 al rimborso delle spese del processo arbitrale, comprensive del compenso dell'Arbitro Unico, e del presente giudizio di impugnazione; 5) in ogni caso, condanni altresì il sig. CP_1 a rimborsare alla Parte_1 [...] la somma che quest'ultima avesse versato in esecuzione del lodo impugnato e che non risultasse più dovuta per effetto dell'accoglimento della presente impugnazione.”.

Conclusioni parte convenuta:

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis **Rigettare** l'impugnazione del lodo arbitrale proposta da Parte_1 in persona del l.r.p.t., siccome inammissibile e infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa e, comunque, **confermare** il lodo reso dall'Arbitro Unico dr. Alessandro Bonfè in data 19 febbraio 2021; **in via subordinata, salvo gravame** - nella denegata e non creduta ipotesi che nel presente procedimento si addivenga alla riforma del lodo, **accogliere** le domande tutte formulate nell'ambito del procedimento arbitrale, che di seguito si ritrascrivono integralmente: “Voglia l'Ill.mo Arbitro Unico, giudicando ritualmente e secondo diritto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, procedere alla valutazione e alla determinazione monetaria della quota di spettanza del socio receduto CP_1 [...] sul capitale sociale di Parte_1, secondo i criteri di legge,*

nonché di cui all'art.15 (sopra citato) dei patti contrattuali e per l'effetto, voglia condannare la società Parte_1 (cod. fiscale e numero d'iscrizione nel Registro Imprese CCIAA Rimini 10 P.IVA_1) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore a corrispondere al signor CP_1 la somma come sopra determinata nella misura di €. 227.272,73=, o quella diversa somma che sarà ritenuta giusta e adeguata, con interessi legali dalla data del sorgere dell'obbligazione (31 dicembre 2019) al saldo; voglia altresì porre a carico della resistente società Parte_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore le spese tutte del presente procedimento arbitrale, ossia il compenso dell'Arbitro Unico (con gli accessori di legge) e il compenso per la assistenza e difesa legale e tecnica (con accessori di legge) del procedimento arbitrale. In via istruttoria, se del caso, voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del valore della quota sociale spettante al socio receduto CP_1 sulla partecipazione all'impresa Parte_1 , eventualmente nominando se stesso CTU. **In via incidentale**, previa ogni declaratoria del caso - Ai sensi dell'art. 830 co. 2 c.p.c., per i motivi meglio esposti sub § VI, **porre a esclusivo carico di** Parte_1 [...] le spese di lite del procedimento arbitrale nonché i compensi pretesi dall'Arbitro Unico e liquidati in suo favore. In ogni caso e comunque - **Disporre lo stralcio** dal procedimento dei documenti nuovi prodotti da parte impugnante unitamente all'atto di impugnazione, meglio descritti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, consentita dal rito.”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- Con atto di impugnazione di lodo arbitrale, [...] Parte_1 ha impugnato il lodo arbitrale del 19 febbraio 2021 che determinava, in euro 145.000,00 il valore della quota del socio CP_1 compensando integralmente tra le parti le spese, anche per la consulenza tecnica espletata in sede arbitrale; liquidava da ultimo, in euro 8.000,00 oltre accessori e spese, il compenso dell'Arbitro, ponendolo a carico di entrambe le parti in pari misura. Esponeva in fatto l'attore che il socio CP_1 aveva comunicato in data 21 settembre 2019 la volontà di recedere per raggiungimento dell'età pensionabile a decorrere dal 31

dicembre 2019. In data 22 ottobre 2019 *Parte_1* comunicava al *CP_1* la deliberazione dell'assemblea dei soci che accoglieva la domanda di recesso. Le parti non si accordavano sul *quantum* da corrispondere al socio per la liquidazione della quota sociale. Dunque, il *CP_1* provvedeva dapprima ad attivare la mediazione presso la Camera di Commercio di Rimini, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 dello Statuto; fallito il tentativo di mediazione, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo attivava il procedimento arbitrale che si concludeva con la determinazione della quota da liquidare al socio come sopra, nonché con la liquidazione del compenso dell'arbitro.

In diritto eccepiva la nullità del lodo per *errores in procedendo* ed *in iudicando* nonché l'erronea quantificazione del *quantum* da liquidare al socio a titolo di liquidazione della quota sociale. Chiedeva di ammettere eventualmente consulenza tecnica d'ufficio.

In data 9 giugno 2021 si costituiva *CP_1* contestando tutto quanto eccepito ed allegato dalla controparte; chiedeva quindi di rigettare l'impugnazione del lodo e, per l'eventualità dell'annullamento del lodo chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già formulate in sede arbitrale.

1.2- All'esito della prima udienza in trattazione cartolare, la Corte d'appello, lette le note scritte di entrambe le parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Alla suddetta udienza tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

Con sentenza 1812/2023 dell'11 luglio 2023, pubblicata in data 11 settembre 2023, la Corte d'appello dichiarava la nullità del lodo disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e riservando al definitivo la liquidazione delle spese.

In particolare, la Corte, rigettava l'eccezione di incompetenza dell'arbitro nonché le censure relative al vizio di omessa motivazione del lodo. Riteneva invece fondata la censura relativa alla violazione del contraddittorio specie laddove risultava che l'arbitro, nominatosi consulente, aveva poi trasmesso il lodo precludendo ogni attività difensiva alle parti. Concludeva dichiarando la nullità del lodo, assorbita ogni altra doglianza.

Con separata ordinanza la Corte fissava l'udienza di comparizione per il giudizio rescissorio. Rinvia la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata in modalità cartolare, tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini per gli atti conclusivi.

All'esito, con ordinanza del 3 marzo 2025, ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione della quota da liquidare al socio, fissava l'udienza di nomina del CTU incaricando a tale scopo il dott. Persona_1

In data 4 agosto 2025 il Consulente depositava l'elaborato peritale ed alla successiva udienza del 30 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

1.3- All'esito del giudizio, ferme le statuizioni della sentenza parziale 1812/2023, nella presente fase si provvede esclusivamente alla liquidazione della quota del socio all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. In particolare, la Corte ha chiesto al CTU di quantificare la quota da liquidarsi al socio receduto con riferimento all'articolo 15 dello Statuto. Il CTU ha concluso come di seguito: *“Sulla base della documentazione in atti e delle considerazioni svolte, il sottoscritto, sinteticamente, ritiene che l'ammontare della quota da liquidare al socio CP_1 possa assestarsi ad un valore pari ad Euro 86.780,00, arrotondato, in leggero eccesso, nell'importo di Euro 87.000,00 (ottantasettemila/00), tenuto della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dal medesimo (9,09%) e tenuto conto del valore economico del complesso aziendale di pertinenza della società Parte_2*

[...] (Euro 954.667,00)”.

Entrambe le parti, negli atti conclusivi, hanno mosso contestazioni all'elaborato peritale come già esposte dai rispettivi CTP in fase di contraddittorio in sede istruttoria.

In particolare, quanto ad Parte_1 rileva che il CTU non avrebbe considerato le *“prospettive di reddito”*; ciò che avrebbe determinato *“di accantonare come eccezionalmente positivo il risultato dell'esercizio 2017”* e di *“soppesare invece in negativo l'andamento della gestione registrato negli anni 2018 e 2019 e poi confermato come decrescente nel biennio successivo”*. Conclude comunque ritenendo condivisibile la conclusione del CTU rimettendo alla Corte di valutare quanto sopra rilevato.

Quanto invece alla difesa del CP_1 preliminarmente contesta la decisione del CTU di tenere in considerazione l'annualità 2019 ritenendo invece che, secondo quanto stabilito dall'articolo 15 dello Statuto, avrebbe dovuto limitare l'indagine fino all'annualità 2018 (ultimo bilancio approvato); rileva inoltre l'erronea determinazione del valore dell'immobile di proprietà della Società, che il CTU ha determinato considerando la

relazione predisposta da perito di fiducia di **Parte_1** (tale elemento influirebbe sulla determinazione del patrimonio netto).

In sede di elaborato peritale il CTU ha compiutamente risposto alle osservazioni del CTP; in particolare, quanto alle osservazioni di **Parte_1** ha chiarito che, in merito alle prospettive economiche future ha tenuto conto dei dati economici a disposizione nel momento in cui si sarebbe dovuto procedere alla liquidazione della quota. Quanto ai dati relativi alle annualità successive (in particolare il 2021) chiarisce che non avrebbero potuto incidere sulla determinazione del valore della quota da liquidare perché ignote al momento del recesso del **CP_1**

Venendo alle risposte alle osservazioni del **CP_1** merita soffermarsi sul valore contabile dell'immobile della società laddove il CTU chiarisce che *“Il valore originariamente determinato in Euro 954.667 viene così rettificato in leggero aumento e quantificato nel complessivo importo di Euro 969.789. Considerata la quota di partecipazione pari al 9,09%, si giunge ad un valore della quota di liquidazione di Euro 88.153,82, anziché in quella di Euro 87.000,00 (seppur arrotondata in leggero eccesso). La differenza è minimale e, si ritiene, non meritevole di modifica delle conclusioni raggiunte da codesto CTU nella propria bozza di elaborato peritale.”*

Quanto alle ulteriori osservazioni il CTU, prendendo espressamente posizione sui dati contabili ritenuti rilevanti, delimita il periodo di riferimento ponendo come limite l'annualità 2019 (dati noti e delineati) ritenendo non opportuno fare riferimento ad annualità ulteriori per la valutazione delle prospettive future di reddito.

Ritiene preliminarmente il Collegio di condividere le osservazioni del CTU ma di dover considerare la variazione in aumento di cui si dà atto nella risposta alle osservazioni della parte **CP_1**

Pur condividendo dunque l'elaborato, nonché le risposte alle osservazioni dei Consulenti di parte, deve necessariamente concludersi che la quota da liquidare al socio ammonta ad euro 88.153,82 e non ad euro 87.000,00.

4.- La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite. In particolare, le parti hanno formulato conclusioni, in merito alla quota da liquidare, distanti dalla quantificazione offerta dal CTU e liquidata in dispositivo.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I[^] Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:

- condanna Parte_1

[...] a corrispondere ad CP_1 a titolo di liquidazione della quota del socio receduto la somma di euro 88.153,82, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- compensa tra le parti le spese del giudizio e quelle di CTU.

Bologna, lì 13 gennaio 2025

Il Presidente estensore
dott. Giuseppe de Rosa